

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2858

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DE BERTOLDI

Modifica all’articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l’obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolate

*Presentata il 31 marzo 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge interviene in materia di responsabilità civile dei professionisti, al fine di introdurre una disciplina più equa, proporzionata e coerente con i principi costituzionali e con l’ordinamento vigente, anche con riferimento alla posizione degli eredi del professionista e alla tutela del soggetto danneggiato. L’intervento legislativo riguarda i professionisti iscritti in albi, operanti nei settori dell’ingegneria, dell’architettura, delle costruzioni e delle attività tecniche specialistiche, tra cui, a titolo esemplificativo, gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i geometri laureati, i periti industriali e i periti industriali laureati, i geologi, i dottori agronomi e forestali e i periti agrari e agrotecnici. L’articolo 1 prevede altresì che le disposizioni introdotte si applichino a tutti gli operatori economici che concorrono alla realizzazione delle presta-

zioni tecniche o di qualunque opera nel settore dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni. Resta salvo l’ambito generale di applicazione della novella recata dall’articolo 6 della proposta di legge all’articolo 2236 del codice civile.

Si evidenzia che un primo elemento di criticità emerge nei casi di responsabilità solidale tra il professionista e l’impresa esecutrice, tipici delle attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo. In tali ambiti la giurisprudenza riconosce frequentemente la responsabilità concorrente e solidale del professionista con l’appaltatore ai sensi degli articoli 1669 e 2055 del codice civile, consentendo al danneggiato di agire per l’intero nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati. L’articolo 2 della proposta di legge interviene a tale riguardo prevedendo che, fuori dei casi di dolo o colpa grave,

ciascuno di tali soggetti risponda dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale limitatamente alla quota parte determinata dalla propria condotta colposa, ferma restando la responsabilità solidale tra i diversi autori del fatto dannoso, ai sensi dell'articolo 2055 del codice civile, con la facoltà di esercitare azione di regresso nei confronti degli altri soggetti solidalmente coobbligati.

Le categorie professionali hanno inoltre evidenziato come l'attuale sistema determini una situazione di grave incertezza giuridica e di ingiustificato trasferimento del rischio professionale sui familiari del professionista. Infatti, nel sistema vigente, in base ai principi generali di cui agli articoli 752, 754 e 2740 del codice civile, gli eredi rispondono dei debiti del *de cuius* anche con il proprio patrimonio personale, salvo il ricorso all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tuttavia, tale disciplina è stata concepita con riferimento a debiti certi, determinati o determinabili al momento dell'apertura della successione, e non con riguardo a responsabilità professionali che possono emergere anche molti anni dopo l'esecuzione della prestazione, possono essere accertate con sentenza passata in giudicato in epoca successiva alla morte del professionista e possono essere del tutto ignote e non conoscibili dagli eredi al momento dell'accettazione dell'eredità. Questa situazione determina una forma di responsabilità patrimoniale sostanzialmente illimitata a carico degli eredi per fatti propri di un soggetto diverso, in assenza di qualsiasi collegamento soggettivo con la condotta generatrice del danno. Ne deriva un'evidente criticità sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della responsabilità patrimoniale. In particolare, è stato segnalato che: la responsabilità professionale è per sua natura personale; gli eredi non hanno alcun potere di controllo sull'attività professionale svolta dal *de cuius*; gli eredi non hanno alcuna possibilità concreta di prevenire o gestire il rischio professionale; l'accertamento della responsabilità può avvenire a distanza di molti anni dalla morte del professionista. Questa situazione pro-

duce un effetto distorsivo, in quanto il rischio economico dell'attività professionale viene trasferito su soggetti che non hanno tratto alcun beneficio diretto dall'attività stessa e che non hanno alcun potere di controllo o gestione. Ne deriva una situazione che contrasta con il principio generale secondo cui la responsabilità deve essere collegata alla condotta del soggetto che ha posto in essere il fatto generatore del danno. A questo proposito, il medesimo articolo 2 della proposta di legge stabilisce che la responsabilità civile per danni derivanti dall'attività professionale, ove sia accertata successivamente al decesso, resta limitata nei confronti degli eredi entro il valore dell'attivo ereditario e non si estende al patrimonio personale degli stessi, fermo restando il diritto del danneggiato al risarcimento nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale che il professionista è tenuto a stipulare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dell'articolo 4 della presente proposta di legge.

Correlativamente, l'articolo 3 estende ai rapporti professionali di qualunque tipo dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge nei riguardi di qualunque committente l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, in base al quale il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista. Tale termine, fuori dei casi di dolo, è confermato dal comma 2 in dieci anni dal compimento della prestazione professionale. Il limite temporale massimo decennale non incide sul diritto al risarcimento del danno, ma introduce un termine di certezza giuridica coerente con la durata della copertura assicurativa obbligatoria prevista dal successivo articolo 4, rafforzando il ruolo della copertura assicurativa medesima quale strumento primario di tutela del soggetto danneggiato, anche nel caso il cui l'accertamento intervenga dopo la morte del professionista, ma comunque entro il termine decennale di prescrizione. Infine, la norma

precisa che il soggetto danneggiato può in ogni caso agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice per il risarcimento, nei limiti del massimale di polizza.

Attualmente, ad eccezione dei lavori pubblici di valore pari o superiore al doppio della soglia comunitaria ovvero nei lavori privati per gli immobili di nuova costruzione, non esiste una norma che tuteli il diritto del committente al risarcimento da parte delle imprese costruttrici, nel caso sempre più frequente che, a distanza di molti anni dalla realizzazione dell'opera, le imprese esecutrici o le società costituite per la realizzazione dell'intervento risultino cessate, fallite o comunque non più esistenti. In caso di fallimento o cessazione dell'attività dell'appaltatore, sempre più spesso, la giurisprudenza — come già ricordato sopra — riconosce la responsabilità concorrente e solidale del professionista con l'appaltatore ai sensi degli articoli 1669 e 2055 del codice civile, consentendo al danneggiato di agire per l'intero nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati. In tali circostanze il professionista o, in caso di decesso, i suoi eredi rimangono spesso gli unici soggetti concretamente aggredibili, con la concentrazione di fatto dell'intera responsabilità risarcitoria su un solo soggetto. Il ruolo dell'assicurazione obbligatoria, nel sistema vigente, rappresenta un aspetto rilevante. Al riguardo si ricorda come il legislatore abbia già previsto, con il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale. La funzione di tale obbligo è chiaramente quella di garantire la tutela del soggetto danneggiato, assicurare la solvibilità del soggetto tenuto al risarcimento e trasferire al sistema assicurativo il rischio economico della responsabilità professionale. Tuttavia, la normativa vigente, pur prevedendo l'obbligo, a carico dei professionisti, di stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, non disciplina espressamente, nel caso

di morte del professionista, le conseguenze derivanti da responsabilità accertate dopo l'apertura della successione. Tale lacuna determina criticità rilevanti anche sul piano costituzionale sotto il profilo della certezza del diritto, della proporzionalità della responsabilità e della tutela dei soggetti coinvolti. Questi aspetti problematici sono complessivamente affrontati dall'articolo 4 della proposta di legge, che introduce a carico del professionista l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione con copertura ultrattiva di durata almeno decennale — commisurata al termine di prescrizione stabilito dal comma 3 — per la soddisfazione delle obbligazioni derivanti dalla responsabilità professionale, a garanzia del committente. Esso estende altresì a tutti i tipi di lavori l'obbligo, a carico dell'impresa esecutrice, di stipulare ed esibire al committente idonea polizza assicurativa che fornisca una garanzia indennitaria, ultrattiva per eguale durata, a copertura dei danni derivanti da rovina totale o parziale dell'opera ovvero da gravi difetti costruttivi. In tal modo si rafforza il diritto del committente al risarcimento del danno e si consente un'applicazione equilibrata del principio di responsabilità solidale tra il professionista e l'impresa esecutrice. La garanzia assicurativa è valida anche per i danni eventualmente accertati dopo la morte del professionista, entro il termine decennale, al fine di garantire anche in questo caso la piena tutela del soggetto danneggiato.

Dal punto di vista costituzionale si evidenzia che le disposizioni proposte appaiono pienamente conformi ai principi in materia, in quanto garantiscono il rispetto del principio di ragionevolezza, il diritto di azione e la libertà di iniziativa economica, nella convinzione che la previsione di un sistema di responsabilità proporzionato e prevedibile possa contribuire a garantire un corretto equilibrio nell'esercizio delle attività professionali. Dal punto di vista civilistico, inoltre, il testo si inserisce coerentemente e in modo armonico nel sistema del codice civile, senza alterarne i principi fondamentali. In particolare, restano fermi i principi della responsabilità patrimoniale del debitore e del diritto del

danneggiato al risarcimento e si introduce una limitazione proporzionata e ragionevole della responsabilità degli eredi, valorizzando il ruolo dell'assicurazione obbligatoria quale strumento di allocazione del rischio.

L'articolo 5 detta una serie di misure transitorie e per la fase di prima applicazione, stabilendo, fra l'altro, che le disposizioni previste si applicano alle prestazioni professionali già concluse alla data di entrata in vigore della legge, qualora alla medesima data non sia stato instaurato alcun giudizio né sia stato compiuto alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, nonché agli incarichi professionali già conferiti in precedenza, qualora la prestazione professionale non sia stata ancora conclusa alla medesima data.

L'articolo 6 della proposta di legge integra l'articolo 2236 del codice civile, stabilendo che il prestatore d'opera, nel caso di prestazioni di « speciale difficoltà » in cui risponde dei danni soltanto per dolo o colpa grave, non è altresì responsabile per errori tecnici non riconoscibili al momento dell'esecuzione della prestazione e per pre-

stazioni esenti da vizi logici o da errori di diritto.

Infine l'articolo 7 enuncia la clausola d'invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni previste non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In definitiva l'intervento normativo persegue i seguenti obiettivi: garantire la piena tutela del soggetto danneggiato; assicurare un'equa distribuzione del rischio professionale; evitare il trasferimento irragionevole del rischio sugli eredi; rafforzare il ruolo del sistema assicurativo; rafforzare la certezza del diritto; rendere il sistema più coerente con i principi costituzionali. Si introduce una disciplina equilibrata e coerente, idonea a garantire la tutela del soggetto danneggiato, senza imporre responsabilità patrimoniali irragionevoli e sproporzionate agli eredi del professionista, in coerenza con i principi costituzionali, con il sistema civilistico e con la disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale, contribuendo a rafforzare la coerenza sistematica e l'equità del sistema.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 si applicano ai professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate.

2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 si applicano altresì agli operatori economici che concorrono alla realizzazione delle prestazioni tecniche e di qualunque opera nel settore dell'ingegneria, dell'architettura e delle costruzioni.

## Art. 2.

*(Disciplina della responsabilità solidale per danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2236 del codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, fuori dei casi di dolo o colpa grave, rispondono dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale limitatamente alla quota parte determinata dalla loro condotta colposa.

2. In caso di morte del soggetto obbligato ai sensi del comma 1, la responsabilità civile per danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale, qualora sia accertata successivamente al decesso, è determinata ai sensi del medesimo comma 1, è limitata nei confronti degli eredi entro il valore dell'attivo ereditario e non si estende al patrimonio personale degli stessi. Resta fermo in tal caso il diritto del danneggiato al risarcimento previsto nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dell'articolo 4 della presente legge.

3. Resta ferma la disciplina della responsabilità solidale tra i diversi autori del fatto dannoso ai sensi dell'articolo 2055 del codice civile.

## Art. 3.

*(Termine di prescrizione dell'azione  
di responsabilità professionale)*

1. L'articolo 8, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, si applica anche ai rapporti professionali di qualunque tipo dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nei riguardi di qualunque committente.

2. Fuori dei casi di dolo, l'azione di responsabilità professionale nei casi di cui al comma 1 si prescrive entro dieci anni dal compimento della prestazione professionale.

3. In caso di morte del soggetto responsabile di cui al comma 1, il diritto al risarcimento del danno accertato successivamente al decesso entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, fermo restando il diritto al risarcimento assicurativo nei limiti del massimale di polizza.

4. Il soggetto danneggiato può agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale il professionista ha stipulato l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dell'articolo 4 della presente legge, anche se il danno sia stato accertato successivamente alla morte del soggetto obbligato.

## Art. 4.

*(Disposizioni in materia  
di assicurazione obbligatoria)*

1. Il contratto di assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stipulato dai professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, deve garantire la risarcibilità dei danni derivanti dall'attività professionale anche se accertati successivamente alla morte del professionista, entro i limiti del massimale di polizza, al fine di assicurare la piena tutela del soggetto danneggiato. Il valore del massimale deve essere adeguato alla

natura, all'entità e alla complessità delle prestazioni professionali svolte. In ogni caso il contratto di assicurazione deve prevedere automaticamente un periodo di ultrattività della copertura non inferiore a dieci anni per le richieste di risarcimento presentate entro tale termine, ancorché dopo la cessazione dell'attività professionale o il decesso del professionista, e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

2. Gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 2, devono stipulare idoneo contratto di assicurazione della responsabilità nei riguardi del committente per i danni derivanti da rovina totale o parziale dell'opera ovvero da gravi difetti costruttivi, secondo le disposizioni e con i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. L'operatore, al momento dell'assunzione dell'incarico, rende noti al committente gli estremi del contratto di assicurazione, il massimale previsto e ogni sua variazione successiva.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di uniformarlo alle disposizioni della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle prestazioni professionali concluse alla data di entrata in vigore della medesima qualora, alla medesima data, non sia stato instaurato alcun giudizio né sia stato compiuto alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, nonché agli incarichi professionali conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge qualora, alla medesima data, la prestazione professionale non sia stata ancora conclusa.

2. I professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate alla data di entrata in vigore della legge adeguano i

contratti di assicurazione per la responsabilità civile professionale alle disposizioni dell'articolo 4 entro dodici mesi dalla medesima data.

3. Ai fini della presente legge, la prestazione professionale si considera conclusa alla data dell'atto, della dichiarazione o della certificazione con cui il professionista attesta l'ultimazione dell'incarico ovvero alla data del provvedimento amministrativo o dell'atto tecnico che ne attesta la conclusione. In mancanza di tali atti, si assume la data del documento contabile attestante il saldo del pagamento della prestazione professionale.

4. Le disposizioni della presente legge in materia di copertura assicurativa e di risarcimento del danno professionale non possono essere derogate se non in senso più favorevole al soggetto danneggiato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole al soggetto danneggiato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

#### Art. 6.

*(Modifica all'articolo 2236 del codice civile in materia di prestazione di speciale difficoltà)*

1. All'articolo 2236 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il professionista non è responsabile per errori tecnici che non erano ragionevolmente riconoscibili al momento dell'esecuzione della prestazione né per prestazioni esenti da vizi logici o da errori di diritto ».

#### Art. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

